

SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Obblighi del datore di lavoro

Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (allegato VII D.Lgs. n° 81/08 e s.m.i.)

L'art 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prevede l'obbligo per il Datore di Lavoro di sottoporre le attrezzature elencate in allegato VII dello stesso D.Lgs. a verifiche periodiche secondo la frequenza indicata.

Dal 23 maggio 2012, data di entrata in vigore del D.M. 11/04/2011, vengono modificate le modalità per la richiesta delle verifiche periodiche, queste possono essere effettuate dal soggetto titolare (INAIL per la prima verifica periodica, AUSL per le verifiche periodiche successive alla prima) territorialmente competente o da soggetti pubblici o privati abilitati quando i titolari della funzione siano impossibilitati a farlo entro i termini previsti.

Cosa deve fare il Datore di Lavoro

Successivamente al 23 maggio 2012, il Datore di Lavoro che mette in servizio una nuova attrezzatura di lavoro, deve darne immediata comunicazione al Dipartimento INAIL (ex ISPESL) territorialmente competente, che assegna un numero di matricola identificativo e lo comunica al Datore di Lavoro.

Prima verifica periodica

Almeno 60 giorni prima della scadenza del termine per l'esecuzione della verifica periodica stabilito dall'allegato VII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il Datore di Lavoro deve richiedere all'INAIL territorialmente competente l'esecuzione della prima verifica periodica.

La richiesta di verifica, dovrà essere inoltrata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione da INAIL, indicando il nominativo del soggetto abilitato pubblico o privato del quale INAIL può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare la verifica entro il termine di 60 giorni.

Il nominativo del Soggetto Pubblico o Privato Abilitato, sarà individuato nell'apposito elenco messo a disposizione dei Datori di Lavoro a cura di INAIL.

Con l'iscrizione in tale elenco, il soggetto abilitato, si impegna al rispetto temporale del termine dei 60 giorni.

Per le seguenti macchine: carrelli a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere e idroestrattori a forza centrifuga, già messi in servizio alla data del 23 maggio 2012 che non sono mai stati sottoposti a verifica periodica in quanto tale obbligo non era previsto dalle precedenti norme in materia, la richiesta di prima verifica costituisce anche adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL.

Qualora la verifica non venga effettuata nel termine dei 60 giorni né con personale diretto, né tramite il soggetto pubblico o privato abilitato indicato dal Datore di Lavoro, questo può avvalersi direttamente di uno dei soggetti abilitati pubblici o privati di cui all'elenco generale previsto nell'allegato III del DM 11 aprile 2011 e pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro – Div. VI.

In quest'ultimo caso, dopo l'effettuazione della verifica, il Datore di Lavoro comunica a INAIL il nominativo del soggetto abilitato al quale ha affidato direttamente l'incarico.

Verifica periodica successiva alla prima

Con la periodicità prevista dall'allegato VII del D.Lgs 81/08, almeno 30 giorni prima della data di scadenza del relativo termine, il Datore di Lavoro deve richiedere la verifica periodica alla AUSL territorialmente competente, indicando il nominativo del soggetto abilitato pubblico o privato del quale l'AUSL può avvalersi nel caso non sia in grado di effettuare la verifica entro il termine di 30 giorni.

Il modulo di richiesta di verifica periodica e l'elenco dei soggetti pubblici o privati abilitati, viene messo a disposizione sul sito web delle Aziende Sanitarie titolari dell'attività.

Con l'iscrizione nell'elenco, il soggetto abilitato, si impegna al rispetto temporale del termine dei 30 giorni per l'esecuzione della verifica periodica.

L'AUSL è tenuta ad effettuare, entro 30 giorni dalla richiesta, la verifica periodica con proprio personale o avvalendosi del soggetto abilitato pubblico o privato indicato dal Datore di Lavoro.

Qualora la verifica non venga effettuata nel termine dei 30 giorni né con personale diretto, né tramite il soggetto pubblico o privato abilitato indicato dal Datore di Lavoro, questo può avvalersi direttamente di uno dei soggetti abilitati pubblici o privati di cui all'elenco generale previsto nell'allegato III del DM 11 aprile 2011 e pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro – Div. VI.

In quest'ultimo caso, dopo l'effettuazione della verifica, il Datore di Lavoro comunica alla AUSL il nominativo del soggetto abilitato al quale ha affidato direttamente l'incarico.